

FAQ

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI VOLTI ALLA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE E DEI CASALINGHI.

Articolo 1 (Finalità dell'Avviso)

FAQ 1.1

Possono partecipare ai percorsi formativi, soltanto i destinatari iscritte e iscritti all'assicurazione di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, oppure può partecipare chiunque svolga una attività nell'ambito domestico?

Risposta

I destinatari dei percorsi formativi in materia digitale (casalinghe e casalinghi) devono essere obbligatoriamente iscritti all'assicurazione contro gli infortuni domestici presso l'INAIL.

La copertura assicurativa di ciascuno deve essere comprovata dal certificato rilasciato dal medesimo Istituto.

FAQ 1.2

Art. 1, comma 3, dell'Avviso: da quanto tempo i destinatari delle attività formative devono risultare iscritti all'assicurazione di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999 n. 493?

Risposta

La copertura assicurativa contro gli infortuni domestici deve essere presente al momento dell'iscrizione ai corsi e deve permanere per l'intera durata degli stessi.

Articolo 2 (Obiettivi generali e ambito di intervento)

FAQ 2.1

Il progetto formativo da presentare deve riguardare tutti e sette gli ambiti formativi indicati nell'art. 2, comma 2, dell'Avviso?

Risposta

Sì.

FAQ 2.2

È possibile prevedere, oltre al percorso formativo, anche altre azioni come quelle di sensibilizzazione di esercizio pratico rispetto ai moduli formativi di cui all'art. 2, comma 2 Avviso?

Risposta

Nel rispetto del contenuto minimo e delle modalità di somministrazione previste dall'art. 4 dell'Avviso, il proponente può inserire nella proposta progettuale soluzioni migliorative ritenute efficaci per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Avviso.

FAQ 2.3

Un'edizione corrisponde a un anno? Oppure posso prevedere uguali edizioni per due gruppi diversi però nello stesso anno?

Risposta

La proposta progettuale, che si articola in almeno due edizioni del percorso formativo, deve concludersi entro il periodo totale massimo di 12 mesi.

FAQ 2.4

Tutti i partecipanti devono essere formati in ciascuno degli ambiti elencati nell'art. 2.2, oppure possono scegliere gli ambiti?

Risposta

Tutti i partecipanti dovranno essere formati in ciascuno degli ambiti formativi di cui all'art. 2.2. dell'Avviso. I beneficiari non possono scegliere gli ambiti.

FAQ 2.5

È prevista una percentuale minima di assenze per la validità del corso?

Risposta

Non è prevista una percentuale di assenza minima dei partecipanti, tuttavia è prevista una valutazione finale delle capacità acquisite di almeno "l'80% dei destinatari previsti nella proposta con risultati e gradimento uguali o superiori a quelli previsti nella proposta progettuale" (art. 11, comma 11, lett. a).

Articolo 3 (Risorse finanziarie)

FAQ 3.1

Con riferimento all'articolo 3 si chiede se è corretta l'interpretazione per cui due edizioni debbano avere un costo minimo di € 100.000,00 e cioè che non è possibile richiedere un finanziamento inferiore a € 100.000,00.

Risposta

L'articolo 3 stabilisce il limite minimo e il limite massimo per la richiesta di finanziamento in rapporto al numero di edizioni da organizzare. Pertanto, nel caso il proponente faccia richiesta di finanziamento per un importo di euro 100.000,00 (limite minimo) dovrà organizzare almeno due edizioni del percorso formativo, nel caso di richiesta di finanziamento per un importo di euro 300.000,00 (limite massimo), egli dovrà organizzare più di 5 edizioni del percorso formativo.

FAQ 3.2

Art. 3 – comma 3: La realizzazione di tutte le edizioni proposte (oltre 5 edizioni) in un percorso formativo è vincolante al finanziamento ottenuto o il finanziamento verrà rimodulato sul numero di edizioni effettivamente realizzate (almeno 2)?

Esempio 1: Percorso formativo con 6 edizioni approvato = finanziamento 300.000 €

Edizioni del percorso effettivamente realizzate 2 (per non aver raggiunto il numero di partecipanti richiesto per le restanti edizioni) = revoca totale del finanziamento;

Esempio 2: Percorso formativo con 6 edizioni approvato = finanziamento 300.000€

Edizioni del percorso effettivamente realizzate 2 (per non aver raggiunto il numero di partecipanti richiesto per le restanti edizioni) = finanziamento totale ricevuto 100.000€.

Risposta

Il progetto formativo una volta ammesso al finanziamento dovrà essere eseguito dal soggetto proponente nella sua interezza e nella sua totalità. Eventuali modifiche progettuali in corso di esecuzione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento e contenute nei limiti indicati nell'articolo 11 dell'Avviso.

Pertanto, nel caso il proponente non riesca a realizzare tutte le attività formative previste nel progetto, il finanziamento potrà essere rimodulato in diminuzione sempreché vengano osservate le procedure previste all'art. 11, punto 6, dell'Avviso.

In ogni caso, le modifiche in corso di esecuzione non potranno giungere ad alterare le soluzioni e le caratteristiche di qualità e di coerenza valutate dalla apposita Commissione prevista all'art. 8 dell'Avviso.

FAQ 3.3

Cosa si intende per iniziativa formativa di cui all'art. 3, comma 3, dell'Avviso?

Risposta

Per iniziativa formativa si intende la proposta progettuale finanziabile, che dovrà prevedere almeno due edizioni, ciascuna delle quali dovrà comprendere tutti gli ambiti di intervento elencati al punto 2 dell'art. 2 dell'Avviso, interessare almeno 150 allievi e con le modalità di somministrazione stabilite nell'art. 4.

Articolo 4 (Contenuto delle proposte progettuali)

FAQ 4.1

Cosa si intende per percorso formativo?

Risposta

Per percorso formativo si intende l'intervento formativo avente ad oggetto tutti gli ambiti elencati nell'art. 2, comma 2, dell'Avviso, rivolto ad un gruppo minimo di 150 partecipanti e somministrato in modalità telematica e con la creazione di forme di tutoraggio e di ogni altro contenuto della proposta progettuale indicati nell'art. 4.

FAQ 4.2

Cosa si intende per "edizione"? È l'insieme di tutti gli ambiti dalla lettera a) alla lettera g) dell'art. 2 e minimo 3 ore l'uno?

Risposta

Per edizione si intende il singolo percorso formativo, avente ad oggetto tutti gli ambiti elencati nell'art. 2, comma 2, dell'Avviso, rivolto ad un gruppo minimo di 150 partecipanti e somministrato in modalità telematica e con la creazione di forme di tutoraggio e di ogni altro contenuto della proposta progettuale indicati nell'art. 4, come definito nella risposta alla FAQ 4.1.

FAQ 4.3

Le attività relative al percorso di formazione dovranno avere una durata non inferiore a 3 ore di attività online sincrone (webinar) per ciascuno degli ambiti trattati ... per non meno di 150 partecipanti per ciascuna edizione. Queste 150 persone a edizione devono necessariamente frequentare tutti gli ambiti del percorso a-g? O chi alcuni e chi altri?

Risposta

Tutti i partecipanti a ciascuna edizione dovranno frequentare tutti gli ambiti formativi di cui all'art. 2.2. dell'Avviso (Cfr. risposta alla FAQ 2.4)

FAQ 4.4

Il progetto formativo deve riguardare non meno di 150 partecipanti per ciascuna edizione. Dovendo organizzare un minimo di due edizioni per singolo progetto, si tratta dunque di un minimo di 300 partecipanti?

I partecipanti dovranno essere reperiti dall'Ente formativo? Se sì, le spese di pubblicità e comunicazione dovranno essere inserite nel budget totale?

Risposta:

L'interpretazione del numero dei partecipanti per le due edizioni è corretta.

Le modalità di individuazione dei destinatari degli interventi formativi dovranno essere previste dal proponente già nella proposta progettuale (cfr. Format 2 allegato all'Avviso).

Eventuali spese di comunicazione dirette a stimolare la partecipazione degli iscritti faranno parte del finanziamento richiesto e inserite nel *budget* finanziario totale.

FAQ 4.5

Per Moduli formativi (art.4 punto 1/c) è da intendersi frazioni dei singoli corsi o si tratta dei corsi dell'intero progetto formativo?

Risposta

I moduli formativi di cui all'art. 4 punto 1/c attengono alle modalità di somministrazione degli interventi di formazione contenuti nella proposta progettuale, dunque in maniera frazionata in più settimane e conclusi entro il periodo massimo di 12 mesi.

FAQ 4.6

Premesse le 3 ore minime di attività online sincrone (webinar) per ciascuno degli ambiti trattati (Art.4 1/a), esiste una durata minima o/e una percentuale di ore di frequenza da parte dei partecipanti per cui possa essere considerata valida l'attività formativa ai fini del finanziamento?

Risposta

Non è prevista la percentuale minima di ore di presenza dei partecipanti ai fini della validità del corso, tuttavia ciascun partecipante dovrà essere sottoposto a valutazione finale delle competenze acquisite, con risultati e gradimento uguali o superiori a quelli previsti nella proposta progettuale artt. 4, lett. b) e 11, p. 11, lett. a) dell'Avviso.

FAQ 4.7

Il numero minimo previsto di 150 discenti per edizione è riferito solo ed esclusivamente alle "attività di supporto ai partecipanti durante l'intero percorso, anche con forme di tutoraggio e creazione di community" o va intesa anche come numero minimo partecipanti per edizione?

Risposta

Numero minimo di partecipanti per edizione.

FAQ 4.8

La proposta formativa deve essere strutturata in un unico corso suddiviso in moduli che ricomprendano tutti gli ambiti indicati nell'Avviso o prevedere corsi indipendenti per ogni ambito? In quest'ultima ipotesi si tratta, dunque, di presentare 7 corsi, uno per ogni ambito?

Risposta

Rientra nella capacità organizzativa del proponente suddividere la proposta formativa in moduli indipendenti per ogni ambito o in un unico corso che ricomprenda tutti gli ambiti, richiedendo l'art. 4, lett. c) che essi siano frazionati in più settimane e che vengano conclusi entro 12 mesi.

FAQ 4.9

I progetti formativi potranno essere svolti in un arco temporale massimo di 12 mesi, ma non viene indicato un limite temporale di inizio e di fine.

Risposta:

I termini di inizio e fine del progetto sono indicati dal proponente già in fase di presentazione della proposta progettuale (v. FORMAT n. 2). I limiti temporali di inizio e conclusione dei progetti formativi saranno definiti dalla Convenzione che verrà sottoscritta all'esito positivo della procedura di valutazione (Cfr. art. 11, punto 3, dell'Avviso) e dal progetto esecutivo allegato alla stessa.

FAQ 4.10

Cosa si intende per di "percorso di approfondimento"? È da intendersi come il percorso di formazione previsto al punto a) oppure è un ulteriore approfondimento?

Risposta

Art. 4, p. d). Il "percorso di approfondimento" va inteso come percorso di formazione e non come un percorso di grado superiore rivolto agli stessi allievi.

FAQ 4.11

All'art.4 comma d) si parla di iscritte/i all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 in possesso del certificato di iscrizione rilasciato da INAIL. I destinatari vanno già individuati in fase di presentazione del progetto o successivamente?

Risposta

Vanno indicate solo le modalità di individuazione dei destinatari dei progetti di formazione (cfr. FORMAT 2).

FAQ 4.12

I 150 partecipanti previsti per singola edizione devono partecipare alla formazione in forma sincrona e tutti e 150 contemporaneamente collegati?

Eventualmente gli allievi possono avere residenza anche in diverse regioni?

Risposta

La modalità con la quale devono essere somministrati i corsi di formazione è esclusivamente in via telematica; per ogni ambito di intervento il proponente deve assicurare almeno 3 ore di attività *on line* sincrone (*Webinar*), per non meno di 150 partecipanti [(Cfr. anche art. 4, comma 1, lett. a)].

L'Avviso è rivolto alle casalinghe e ai casalinghi presenti nell'intero territorio nazionale, non sono previsti limiti territoriali.

Articolo 5 (Requisiti dei soggetti proponenti)

FAQ 5.1

I requisiti di cui all'art. 5, punto 2, dell'Avviso valgono solo per il soggetto proponente oppure anche per gli altri associati? Qualora non tutti gli associati possiedano i requisiti è possibile effettuare un avalimento?

Risposta

Ciascuno dei soggetti proponenti di cui al punto 1, lettere b) e c), dell'articolo 5 devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al successivo punto 2, lettere a), b) e c) del medesimo articolo 5, non essendo prevista l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento.

FAQ 5.2

Come si dimostra di aver realizzato, nei tre anni precedenti alla richiesta, almeno 3 corsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali di base?

Risposta

Il proponente deve allegare una relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo triennio.

Il possesso dei requisiti può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova atto a documentare l'arco temporale (ultimo triennio) e le materie oggetto dei corsi (digitali).

FAQ 5.3

In caso di enti in forma associata, ciascun ente deve possedere tutti i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) b) e c) o è sufficiente che ciascun ente abbia almeno uno dei requisiti?

In caso di ente rientrante nella tipologia del comma 1, lettera a) che si associa in ATS con enti della tipologia comma 1, lettera b), i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere dimostrati in combinazione tra tutti gli enti o ciascun ente deve possedere tutti i requisiti?

Risposta

Per gli ATS tra enti di formazione pubblici e privati (lettera b), per questi ultimi è richiesto il possesso dei requisiti di cui al punto 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 5, cioè avere tra i propri scopi e fini istituzionali l'attività di formazione, essere costituiti da almeno 5 anni, aver realizzato nell'ultimo triennio almeno 3 corsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali di base.

FAQ 5.4

In riferimento all'art. 5 (Requisiti dei soggetti proponenti), si chiede:

al comma a) e b) si prevede la partecipazione "in forma singola od associata" degli enti; nulla è specificato per i partecipanti di cui al punto c).

- Come deve essere interpretato?

- Le associazioni devono partecipare esclusivamente in forma individuale?

Risposta

Art. 5, comma 1, lett. c). Anche le associazioni, le organizzazioni, le cooperative sociali operanti nel settore della formazione possono partecipare alla procedura di valutazione sia in forma singola, sia in forma associata in ATS con ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5.1

FAQ 5.5

Si chiede di sapere se tra gli enti di formazione in forma singola o associata possano essere ricomprese le Università e le Università telematiche.

Risposta:

Sì

FAQ 5.6

In caso di partecipazione in forma associata, questa deve essere costituita in fase di progettazione o successivamente in caso di esito positivo?

Risposta:

Successivamente, in caso di esito positivo.

FAQ 5.7

All'interno dell'art. 5 dell'Avviso quando si parla al punto c. di "almeno 3 corsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali di base", a che tipologia di corsi si fa riferimento? Corsi riconosciuti?

Risposta

I corsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali di base di cui all'art. 5, comma 2, dell'Avviso non devono essere necessariamente riconosciuti.

FAQ 5.8

È possibile costituire un'ATS tra enti di formazioni pubblici e privati/ associazioni (composizione mista)?

- se tutti i componenti dell'ATS debbano soddisfare il requisito di cui al comma 2 lettera c), ossia "aver realizzato nei tre anni precedenti alla richiesta almeno 3 corsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali di base"?

- se nell'ATS come Capofila può essere indicato un istituto pubblico di istruzione secondaria superiore?

Risposta:

- La partecipazione in forma associata è possibile con ciascuno dei soggetti elencati nell'art. 5, comma 1 dell'Avviso.

- Ogni componente dell'ATS, qualora privati, deve possedere per intero i requisiti di cui all'art. 5, comma 2.

- Non vi sono preclusioni sulla natura giuridica del capofila dell'ATS.

FAQ 5.9

In relazione all'art. 5 dell'Avviso che stabilisce i requisiti dei soggetti proponenti, si chiede se i tre requisiti di cui al comma 1, lettera c) sono richiesti anche se il soggetto partecipa come partner.

Risposta

I requisiti di cui al comma 1, lettera c) attengono alla partecipazione dei soggetti proponenti, in forma singola o associata, all'Avviso.

Il ruolo di partner di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) attiene all'esecuzione del progetto e rileva ai fini della valutazione della qualità della proposta (cfr. anche risposta alla FAQ 9.2).

FAQ 5.10

Ente proponente è riferito all'ATS in caso di presentazione in forma associata o al "capofila" dell'ATS?

Risposta:

"Ente proponente" è riferito alla partecipazione in forma singola, "Ente capofila" alla partecipazione in forma associata.

FAQ 5.11

L'art. 5 dell'Avviso precisa al punto 1. che "Potranno partecipare in qualità di soggetto proponente esclusivamente: a) ...b) enti di formazione privati in forma singola e associata...". Nell'intero avviso nulla viene precisato in merito all'Atto di costituzione dell'ATS, non essendo elencato nemmeno nei documenti da allegare di cui all'art. 6, punto 6. Si chiede, quindi, se la domanda di partecipazione possa essere presentata da una "costituenda ATS", riservandosi solo dopo l'eventuale approvazione la presentazione dell'atto di costituzione.

Risposta:

La partecipazione in forma associata tramite lo strumento dell'Associazione Temporanea di Scopo è una facoltà riconosciuta ai soggetti proponenti i quali, in sede di partecipazione, si presentano in forma di "costituenda ATS", manifestando così l'impegno a costituirsi formalmente in caso di esito favorevole. Dunque, l'atto formale di costituzione in ATS è successivo all'eventuale collocazione in posizione utile nella graduatoria finale.

Non è stato fornito uno schema tipo (*fac-simile*) di ATS in quanto viene rimessa alle singole componenti dell'Associazione temporanea la ripartizione dei compiti e delle responsabilità, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge in materia di partecipazione di ATS a bandi e/o avvisi di amministrazioni pubbliche.

Articolo 6 (Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

FAQ 6.1

In cosa consiste l'Allegato "Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000" cui fanno riferimento i punti a) e b) dell'art. 6 dell'Avviso?

Risposta:

La dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 non è richiesta ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Articolo 9 (Criteri di esame dei progetti)

FAQ 9.1

Se le partnership con Università ed enti di ricerca e/o imprese e fondazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere ricomprese nell'ATS o se sono da considerare come collaborazioni esterne al raggruppamento - ART. 9.

Risposta

I partner oggetto di valutazione da parte della Commissione sono soggetti diversi da quelli che compongono l'ATS, difatti nel FORMAT 2 "**Scheda progetto e piano finanziario**" è inserito un apposito spazio dedicato all'elencazione degli eventuali partner del progetto.

FAQ 9.2

Con riferimento all'art. 9 si chiede se nell'ambito della "forma associata" tra enti di formazione vanno computate o meno le partnership di cui all'art. 9 punto b) nel numero massimo stabilito di 3. In altri termini, nel caso ad esempio in cui 3 enti di formazione si uniscano tra di loro in forma associata, è corretta l'interpretazione per cui si possono stipulare massimo altre 3 partnership con i soggetti di cui all'art. 9 punto b)? Tali partnership vanno eventualmente riportate anche esse nel Format 1 di domanda di ammissione oppure vengono formalizzate secondo modelli liberi?

È possibile, ed eventualmente premiante, stipulare accordi ulteriori in numero illimitato con soggetti territoriali portatori di interesse a vario titolo, quali ad esempio, associazioni di categoria sindacali e datoriali, pubbliche amministrazioni, servizi sociali, agenzie del lavoro etc., sebbene non "abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nel settore della formazione in tema di competenze digitali"?

Infine, i soggetti associati secondo l'articolo 5 formalizzano la loro associazione esclusivamente mediante il format 1 oppure è richiesta la successiva costituzione di una RTS / ATS?

Risposta

La forma associata in ATS tra Enti di formazione (art. 5) e la partnership di cui all'art. 9 attengono ad ambiti diversi.

L'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), (**Requisiti dei soggetti proponenti**) prevede i requisiti di partecipazione, ovvero essi sono rivolti a dimostrare l'idoneità dei partecipanti ad eseguire le iniziative formative proposte e devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda da tutti i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo, sia in formazione singola che associata.

L'art. 9, comma 1, lett. b) (**Criteri di esame dei progetti**) fa invece riferimento all'esecuzione delle attività progettuali, cioè alla possibilità del proponente di coinvolgere nella realizzazione delle attività formative anche soggetti esterni (partnership), nel numero massimo di 3. Dunque, esso opera come elemento caratterizzante della qualità del progetto, che concorre, con altri, alla valutazione della qualità della proposta progettuale.

L'art. 9, comma 1, lett. b) introduce la premialità per i soli partner che operano nel settore della formazione digitale, non sono previste premialità per portatori di interessi diversi da quelli del settore di formazione di riferimento.

L'elencazione dei partner, qualora proposti, deve essere inserita nel Format 2 "*Scheda progetto e piano finanziario*".

La costituzione dell'ATS viene formalizzata in caso di esito favorevole della procedura, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge in materia di partecipazione di ATS a bandi e/o avvisi di amministrazioni pubbliche.

Articolo 10 (Costi ammissibili)

FAQ 10.1

In merito alle spese, sarebbe possibile avere un elenco più dettagliato delle categorie di spese ammissibili?

Risposta:

L'art. 10 dell'Avviso descrive delle macro voci di costi ammissibili, all'interno delle quali possono essere riconosciute solo le spese riferite al progetto, coerenti con le azioni previste nel progetto e con il piano finanziario proposti.

FAQ 10.2

Riguardo all'art. 10 riguardante i costi ammissibili, nel caso di alto personale esterno qualificato, contrattualizzato con contratto di collaborazione, è necessario identificare già in fase progettuale i nominativi o bastano solo le qualifiche?

Le spese legate al server, hosting e manutenzione delle piattaforme possono essere inserite nelle spese generali o in altri servizi tecnici?

Risposta:

In sede di presentazione della proposta progettuale è sufficiente indicare il numero e le qualifiche delle professionalità proposte; in caso di esito favorevole della procedura dovranno essere forniti il nominativo e il Curriculum di ciascuna.

La descrizione delle spese contenuta nel quesito appare più aderente alla categoria dei costi per “Altri servizi tecnici...” di cui all'art. 10, p. b), n. 3) dell'Avviso.

FAQ 10.3

Costi ammissibili: sono previsti dei massimali per ciascuna voce?

Risposta:

Non sono previsti massimali all'interno di ciascuna tipologia di spese.

Sulla natura e sull'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto già precisato nella risposta alla FAQ 10.1.